NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA a cura della Segreteria Generale

NUMERO 12 31 AGOSTO 1985

STATUTI DEGLI ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

- 1. Le prime disposizioni attuative nell'ordinamento canonico del nuovo sistema di sostentamento del clero, delineato dalle Norme sugli enti e i beni ecclesiastici approvate con Protocollo 15 novembre 1984 dal Governo Italiano e dalla Santa Sede, hanno avuto un complesso « iter » di elaborazione.
- 2. A partire dall'autunno 1984 ha cominciato a operare presso la Segreteria Generale della C.E.I. un « gruppo di lavoro » (S.E. Mons. Attilio Nicora, Mons. Tino Marchi, Mons. Giovanni Teodori, Avv. Fabrizio Gillet, Dott. Giulio Gresele), con l'incarico di preparare i primi adempimenti che si sarebbero resi necessari per avviare il nuovo sistema, in attesa che le norme ricevessero la definitiva ratifica.
- 3. Il gruppo di lavoro ha sottoposto alla Presidenza della C.E.I. nelle riunioni da questa tenute il 26 novembre e il 19 dicembre 1984, le prime bozze degli statuti dell'Istituto Centrale e degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero nonché delle norme elettorali per la designazione dei rappresentanti del clero nei rispettivi Consigli di Amministrazione. Avuta una complessiva approvazione dalla Presidenza, il « dossier » contenente il complesso materiale, accompagnato da note illustrative, è stato sottoposto all'esame del Con-

siglio Episcopale Permanente nella sessione del 14-17 gennaio 1985. Il Consiglio ha espresso parere in linea di massima favorevole e ne ha autorizzato l'invio per consultazione a tutti i Vescovi.

4. - La consultazione si è svolta tra il febbraio e il marzo 1985. Le risposte dei Vescovi, in complesso largamente favorevoli, e le loro osservazioni su singoli punti delle bozze, sono state esaminate con cura dal gruppo di lavoro, che nel frattempo era stato allargato e trasformato in vero e proprio Comitato della C.E.I. con decreto del Presidente in data 22 febbraio 1985 (cfr. Notiziario C.E.I., n. 2/85, pg. 26-28).

E' stato redatto quindi un nuovo testo dei diversi schemi, in rapporto al quale si è sviluppata una seconda fase di verifica e di approfondimento:

- il testo è stato sottoposto ai competenti organi della Santa Sede, per avere osservazioni in vista di una più precisa e sicura verifica in sede di « recognitio »;
- il testo è stato nuovamente presentato ai Vescovi italiani riuniti in Assemblea Generale il 27-31 maggio 1985, e sono state raccolte ulteriori osservazioni nella discussione che su di esso si è svolta.
- 5. Il 3 giugno 1985, con lo scambio delle avvenute ratifiche da parte del Governo Italiano e della Santa Sede, le Norme sugli enti e i beni ecclesiastici sono entrate definitivamente in vigore.

Dopo l'ultima revisione condotta alla luce delle osservazioni raccolte, i testi degli statuti e delle connesse norme elettorali sono stati redatti nella forma definitiva e approvati dal nuovo Presidente della C.E.I. Card. Ugo Poletti, con decreti del 20 luglio 1985 usando dei poteri speciali conferitigli dalla Santa Sede con lettera n. 8355/84 del 18 dicembre 1985.

Con lettera n. 594/85 del 22 luglio 1985 lo stesso Cardinale Presidente sottoponeva il complesso dei testi alla « recognitio » della Santa Sede.

6. - La « recognitio » è stata concessa in data 5 agosto 1985.

La comunicazione è avvenuta mediante due lettere (n. 5547/85 e 5548/85) del Cardinale Agostino Casaroli, Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, ed è stata accompagnata da un Autografo del Santo Padre Giovanni Paolo II, in pari data.

Recognitio della Santa Sede e comunicazioni ai Vescovi

- Autografo di augurio del Santo Padre Giovanni Paolo II
- Lettere del card. Agostino Casaroli di comunicazione della "recognitio"
- Lettere del card. Presidente della CEI, Ugo Poletti, ai Vescovi diocesani



AL SIGNOR CARDINALE UGO FOLETTI

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Con lettera in data 22 luglio Ella mi ha fatto conoscere, chiedendo la « recognitio », diversi documenti normativi predisposti — in virtù di speciali facoltà concesse al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana — dal « Comitato per il sostentamento del clero » per l'applicazione delle nuove norme in materia, approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984.

Il Signor Cardinale Segretario di Stato Le partecipa, in questa stessa data, la risposta favorevole, che desidero però accompagnare con una mia parola personale di augurio.

Il nuovo sistema introdotto in Italia, in rispondenza allo spirito delle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico, comporta un rinnovato impegno di fraterna solidarietà fra tutti i sacerdoti ed una più viva coscienza, da parte dei fedeli, del loro « obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri » (can. 222 par. 1 del Codice di Diritto Canonico). Il mio augurio è questo: il nuovo sistema contribuisca a rendere più viva la coscienza dei sacerdoti e dei fedeli di appartenersi gli uni agli altri, e di essere tutti, ciascuno in conformità al proprio stato e secondo le proprie capacità, responsabili della vita e dell'azione della Chiesa.

Non dubito, per il resto, che da parte della Conferenza Episcopale Italiana e dei Vescovi delle singole diocesi si vigilerà con attenzione perché l'amministrazione dei beni materiali della Chiesa sia tenuta sempre in maniera esemplare, con la diligenza propria del « bonus paterfamilias » (cfr. can. 1284 par. 1), ed in perfetta osservanza delle leggi canoniche e civili in materia.

Al termine della Sua lettera, Signor Cardinale, Ella mi partecipava anche che la Presidenza della C.E.I. sta preparando opportune istruzioni per l'applicazione delle nuove disposizioni concordatarie relative all'insegnamento della Religione nelle scuole pubbliche. Me ne compiaccio vivamente. In diverse occasioni, per parte mia, ho cercato di attirare l'attenzione dei pastori e dei fedeli italiani sull'importanza della materia; e mi riprometto di tornare ancora sull'ar-

gomento dell'educazione religiosa dei giovani in un prossimo incontro personale con Vostra Eminenza.

La dottrina e cultura religiosa cattolica, nella quale i giovani vengono istruiti nell'ambito della formazione scolastica, è un elemento che oso qualificare come indispensabile nell'odierna società, perché essi possano approfondire intellettualmente e poi vivere da adulti la fede cattolica e siano così in grado di dare, in ogni ambiente, ragione della speranza che è in loro (cfr. 1 Pt 3, 15). Si richiederà pertanto una vasta opera di sensibilizzazione delle famiglie in cui sono presenti giovani in età scolare, perché non sia trascurata questa opportunità che la scuola italiana offre. L'argomento potrà essere occasione ai sacerdoti — i quali sapranno avvalersi dell'aiuto del laicato — per curare e sviluppare un dialogo anche con famiglie forse meno vicine alla parrocchia, ma non aliene alla Chiesa, sovente bisognose soltanto di una amichevole e motivata parola di incoraggiamento. Si richiederà accanto a ciò, come è ovvio, un generoso ed illuminato impegno da parte degli stessi docenti di religione, la cui responsabilità e dignità, tanto nel campo ecclesiale quanto in quello professionale scolastico, non può essere sufficientemente sottolineata.

L'attuazione delle nuove norme per l'insegnamento della Religione nelle scuole pubbliche è, come tempo, il primo adempimento della nuova disciplina concordataria con grande impatto sociale, ed è, per le conseguenze a breve e lungo periodo che può avere, tale da richiedere un'azione sollecita e concorde di tutti coloro che hanno a cuore il bene dei giovani, della società italiana e della Chiesa.

So bene, Signor Cardinale, che tali sono già le idee e gli intenti Suoi e degli zelanti Vescovi italiani. Mi è sembrato tuttavia che non dovesse mancare la personale parola del Papa, al quale la Chiesa in Italia non solo è affidata in specialissima responsabilità pastorale, ma è anche spiritualmente tanto vicina e cara.

E con questi sentimenti Le imparto di cuore la Benedizione Apostolica.

Joannes Paulus Pr. 1

Dal Vaticano, 5 Agosto 1985.

Consiglio per gli

AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA

IL PREFETTO

N. 5547/85

Eminenza Reverendissima,

Sono lieto di poterLe comunicare la risposta favorevole del Santo Padre alla lettera in data 22 luglio scorso, con la quale l'Eminenza Vostra Reverendissima sottoponeva a Sua Santità i seguenti documenti, chiedendone la « recognitio »:

- 1. Statuto del costituendo Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero;
- 2. Norme per la prima designazione dei rappresentanti del Clero italiano nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso;
- 3. Statuto dei costituendi Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero;
- 4. Norme per la designazione dei rappresentanti del Clero nel Consiglio di Amministrazione degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti stessi;
- 5. Statuto dei costituendi Istituti Interdiocesani per il Sostentamento del Clero nelle Diocesi unite « in persona Episcopi » o « aeque principaliter »;
- 6. Norme per la designazione dei rappresentanti del Clero nel Consiglio di Amministrazione degli Istituti Interdiocesani per il Sostentamento del Clero per le diocesi unite « in persona Episcopi » o « aeque principaliter » e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti stessi;
- 7. Statuto degli Istituti Interdiocesani per il Sostentamento del Clero che più Vescovi, mediante accordo tra loro, intendessero costituire.

A Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Cardinale Ugo Poletti Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

La Santa Sede si riserva, per altro, di meglio determinare le modalità che dovranno essere osservate negli atti di straordinaria amministrazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero relativi alle liquidità, in conformità alla « ratio » del can. 1292 par. 2 del Codice di Diritto Canonico, e di chiedere che esse vengano inserite nel regolamento del medesimo Istituto.

Desidero aggiungere l'espressione del mio personale augurio che il nuovo articolato complesso di norme contribuisca efficacemente non solo ad assicurare allo zelante clero italiano l'onesto sostentamento prescritto dalla legge della Chiesa (can. 222 par. 2 del Codice di Diritto Canonico), ma anche a far crescere nelle diverse componenti della comunità ecclesiale italiana un sempre più vivo senso di partecipazione.

Mi è gradita la circostanza per confermarmi con sensi di venerazione

di Vostra Eminenza Reverendissima dev.mo in Domino

+ A. CARD. CASAROLI

CONSIGLIO per gli

AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA

IL PREFETTO

N. 5548/85

Eminenza Reverendissima,

Con lettera N. 5547/85 in data odierna Le partecipo la richiesta « recognitio » dei diversi documenti predisposti per l'attuazione del nuovo sistema di sostentamento del clero, introdotto in Italia dalle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984.

Sebbene tale « recognitio » sia per sé definitiva, essa viene concessa con l'intesa che le norme che entrano ora in vigore saranno attentamente riesaminate dalla Conferenza Episcopale Italiana dopo un congruo periodo di applicazione, non superiore comunque ai 10 anni, e che le conclusioni di tale esame saranno sottoposte alla Santa Sede per quelle eventuali modificazioni che si rivelassero opportune.

Trattandosi di un'esperienza del tutto nuova alla quale si accinge la Chiesa in Italia, si comprende come sia necessario procedere — pur nella richiesta determinazione — con grande prudenza.

Con sensi di venerazione mi confermo

di Vostra Eminenza Reverendissima dev.mo in Domino

+ A. CARD. CASAROLI

A Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. Ugo Poletti Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Lettera indirizzata ai Membri della C.E.I. con la quale si trasmette il « Dossier » 8 agosto 1985 contenente gli Statuti degli Istituti per il Sostentamento del Clero e le Norme per la designazione dei rappresentanti del clero nei rispettivi Consigli di Amministrazione.

Venerato Confratello,

con lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa del 5 agosto 1985, la Santa Sede ha concesso l'attesa « recognitio » degli Statuti dei costituendi Istituti Centrale, Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero e delle Norme per la designazione dei rappresentanti del Clero nei rispettivi organi statutari.

Data l'importanza dei documenti stessi e la perentorietà del termine del 1 gennaio 1987, fissato dall'art. 50 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno scorso, è necessario che gli Istituti per il Sostentamento del Clero siano eretti e posti in condizione di iniziare l'attività senza attendere il termine ultimo del 30 settembre 1986 concesso all'uopo dalle Norme citate (art. 21).

Per quanto di sua competenza, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella sua prossima riunione del 5 settembre 1985, adotterà le ultime decisioni applicative che si rendono necessarie per procedere alla costituzione degli Enti in questione, secondo le linee già annunciate nell'ultima Assemblea del 27-31 maggio c.a. e indirizzerà ai Vescovi diocesani le raccomandazioni relative alle modalità ed ai termini delle erezioni in oggetto.

Onde consentire, nel frattempo, a V.E. di far approfondire la materia e di far predisporre dagli Uffici di Curia le adeguate misure di attuazione, si ritiene opportuno offrirLe fino da ora i testi definitivi e recogniti (cfr. fascicolo allegato: « Istituti per il Sostentamento del Clero », 8 agosto 1985), che hanno tenuto conto delle osservazioni ricevute:

- a) dai Vescovi, membri della Conferenza Episcopale Italiana;
- b) da alcuni membri della Commissione governativa per il regolamento civile di attuazione delle Norme sugli enti e i beni ecclesiastici, sentiti in via informale:
- c) dalla Sacra Congregazione per i Vescovi e dalla Sacra Congregazione per il Clero (per tramite del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa);
- d) dallo stesso Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa.

Nel fascicolo dei predetti documenti sono stati inclusi anche lo Statuto definitivo dell'Istituto Centrale e le Norme per la prima designazione dei rappresentanti del Clero negli organi dell'Istituto stesso, sia per opportuna informazione sia per consentire a V.E. di disporre del complemento necessario a cogliere, nel confronto del relativo articolato con quello degli Istituti Diocesani, gli orga-

nici collegamenti funzionali tra gli Istituti Diocesani e quello Centrale derivanti dalla logica stessa del nuovo sistema di sostentamento del Clero e connessi alle finalità di solidarietà e di perequazione che lo ispirano.

E' appena il caso di sottolineare che l'invio di questi documenti definitivi non implica che debbano esser considerati superati i « contributi e suggerimenti » precedentemente indirizzati all'E.V. in data 12 luglio u.s. (cfr. lettera C.E.I. prot. n. 509/85). Al contrario, l'insieme di questa documentazione è destinato ad offrire un « corpus » di utili sussidi per l'attuazione puntuale degli adempimenti più urgenti previsti dalle Norme citate.

Con l'occasione, si ritiene opportuno suggerire inoltre che l'E.V., in attesa delle ultime decisioni operative che saranno adottate dalla Presidenza della C.E.I. il 5 settembre p.v., approfitti di questo breve periodo di tempo per individuare le persone (ecclesiastiche o laiche ed esperte in economia e diritto civile) da nominare quali Presidente e Consiglieri di Amministrazione dell'Istituto diocesano costituendo, quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti e quali componenti dei servizi dell'ente.

Sarà certamente premura e impegno della Presidenza e del Consiglio Permanente spiegare sempre meglio i contenuti morali ed ecclesiali ai quali si ispira questo rinnovamento del sistema di sostentamento del clero, perché si possa contare sulla disponibilità cristiana delle nostre comunità.

Nell'auspicare che il materiale offerto si riveli utile e che un'anticipata e seria riflessione sull'intera problematica coperta da questi documentati suggerimenti consenta di addivenire ad una rapida costituzione dell'ente non appena note le decisioni della Presidenza della C.E.I., porgo il mio fraterno ossequio e mi confermo dell'E. V.

dev.mo
UGO CARD. POLETTI
Presidente

* * *

Conferenza Episcopale Italiana - prot. n. 624/85 - Roma, 10 agosto 1985

Lettera indirizzata ai Membri della C.E.I. con la quale si trasmette l'Autografo del Santo Padre e le due lettere del Prefetto per gli Affari Pubblici della Chiesa che comunica la risposta favorevole del Santo Padre circa i documenti sottoposti alla « recognitio ».

Venerato Confratello,

mi è quanto mai gradito farLe avere con doverosa sollecitudine, in copia, la lettera con la quale, in data 5 agosto 1985, il Santo Padre ha voluto accompagna-

re la « recognitio » di alcuni documenti normativi predisposti per l'applicazione delle nuove norme concordatarie riguardanti il sostentamento del clero.

Traspare ancora una volta da questo gesto del Santo Padre tutta la Sua sollecitudine per la Chiesa che è in Italia: per i sacerdoti, per i più giovani e per il nostro ministero episcopale in modo particolare.

La Sua sollecitudine tocca infatti gli impegni riguardanti il sostentamento del clero e si allarga, nella circostanza, alle prospettive dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, che Egli considera, come tempo, « il primo adempimento della nuova disciplina concordataria con grande impatto sociale... tale da richiedere un'azione sollecita e concorde di tutti coloro che hanno a cuore il bene dei giovani, della società italiana, della Chiesa ».

Il pensiero augurale che il Santo Padre ha voluto farci pervenire e i Suoi autorevoli orientamenti ci confortano nei nostri compiti, ci confermano nella linea intrapresa e ci sorreggono nella volontà di procedere insieme sia per assicurare al clero ogni nostra sollecitudine e quella dei fedeli, sia per offrire nella scuola alle nuove generazioni e alle loro famiglie, con la competente collaborazione di qualificati insegnanti, la motivata e illuminata proposta della religione cattolica.

Sui due problemi per i quali il Santo Padre richiama la nostra comune responsabilità di Vescovi, ci siamo attentamente soffermati spesso in questi anni recenti. Nel corso dell'ultima Assemblea (27-31 maggio c.a.) abbiamo approfondito ulteriormente insieme non solo gli aspetti tecnico-legislativi delle questioni, ma soprattutto gli aspetti ecclesiali, della fraternità, della corresponsabilità e del servizio da rendere in fedeltà alle indicazioni del Concilio e allo spirito e alle prescrizioni del nuovo Codice, con doveroso riguardo agli accordi concordatari.

Continueremo insieme, riprendendo dopo la pausa estiva i nostri comuni impegni. Frattanto, desidero anche in questa sede rivolgere il nostro pensiero di riconoscenza al Santo Padre, che in questi giorni seguiamo con affetto e con la preghiera nel Suo viaggio apostolico in Africa.

Profittando della circostanza, ritengo opportuno far avere per doverosa conoscenza, in copia, le due lettere datate 5.8.85 (prot. 5547/85 e 5548/85), con le quali il Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa comunica la risposta favorevole del Santo Padre sui documenti sottoposti a « recognitio ».

Nel ricordo fraterno, che affido particolarmente alla Vergine Assunta, porgo a Vostra E.za il mio vivo ossequio e mi confermo

dev.mo
UGO CARD. POLETTI

Presidente

Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

- Decreto del card. Presidente della CEI, Ugo Poletti, di approvazione dello Statuto
- Testo dello Statuto
- Decreto del card. Presidente di approvazione delle Norme per la prima designazione
 - * dei rappresentanti del clero italiano nel Consiglio di Amministrazione dell'I.C.S.C.
 - * e di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso
- Norme per la prima designazione



Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 610/85/I

UGO Card. POLETTI Vicario Generale di Sua Santità Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Visti gli artt. 21, terzo comma e 39 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, entrate in vigore il 3 giugno 1985 a seguito dello scambio, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, degli strumenti di ratifica dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del Protocollo del 15 novembre 1984;

Visto l'art. 75 delle Norme stesse;

Ritenuto che, con lettera n. 8355 del 18 dicembre 1984, Sua Eminenza reverendissima il Cardinale Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa ha notificato che il Santo Padre concede al Presidente della C.E.I. tutte le facoltà necessarie per poter disporre quanto si richiede in vista degli adempimenti stabiliti dalle Norme citate in premessa;

decretiamo

E' approvato lo Statuto dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 luglio 1985

Ugo Card. Poletti



STATUTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART, 1

Natura e sede

L'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (qui di seguito più brevemente denominato « I.C.S.C. »), costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione « Norme »), è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.C.S.C. ha sede in Roma.

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'Istituto Centrale ha i seguenti scopi:

- a) erogare agli istituti diocesani e a quelli interdiocesani per il sostentamento del clero le risorse necessarie a consentire l'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) in seguito più brevemente denominata « C.E.I. » —, delle remunerazioni dei sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi;
- b) svolgere funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
- c) intrattenere rapporti con le Amministrazioni italiane in relazione alla propria attività e nell'interesse degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero.

L'I.C.S.C. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare, ivi compreso il rilascio di fidejussioni, necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali, quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può, inoltre, su mandato della C.E.I., prestare specifiche attività e servizi a favore della medesima.

ART. 3

Rapporti con gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero

L'I.C.S.C. intrattiene con gli Istituti diocesani e interdiocesani tutti i rapporti necessari od opportuni per attuare nelle sue organiche connessioni e secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del clero italiano previsto dalle Norme.

In particolare:

- a) coadiuva e assiste gli Istituti diocesani o interdiocesani nei loro compiti di gestione;
- b) studia, in concorso con gli istituti stessi, le più opportune misure di razionalizzazione e valorizzazione del loro patrimonio;
- c) verifica e controlla gli stati di previsione di detti istituti e, all'esito positivo dei controlli, procede alle integrazioni di cui all'art. 2 lett. a), con riserva di eventuali conguagli all'atto dell'esame dei loro bilanci consuntivi.

ART. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'I.C.S.C. è costituito:

- a) dalla somma conferita dalla C.E.I. all'atto dell'erezione;
- b) da eventuali donazioni o lasciti di beni immobili;
- c) da ogni altro bene acquisito e dalle eventuali eccedenze attive di cui all'art. 15, che siano destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.C.S.C. si avvale:

- a) del contributo previsto dagli artt. 47, comma primo, e 50, comma terzo, delle Norme, trasferitogli dalla C.E.I.;
- b) delle oblazioni ricevute a norma dell'art. 46 delle Norme e delle altre somme versategli annualmente dalla C.E.I., ai sensi dell'art. 41, comma secondo, delle medesime Norme;

c) dei proventi della gestione del proprio patrimonio e di ogni altra entrata.

ART. 6

Consiglio di Amministrazione

L'I.C.S.C. è amministrato da un Consiglio composto di nove membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dalla C.E.I. Tre di questi sono designati dal clero italiano, secondo modalità stabilite dalla C.E.I. stessa, che tengano conto delle diverse aree geografiche.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio comporta la decadenza dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare, avanti il Presidente della C.E.I. o un suo delegato, il giuramento prescritto dal can. 1283.

ART. 7

Incompatibilità

La carica di Amministratore dell'I.C.S.C. è incompatibile con quella di Amministratore di Istituti diocesani o interdiocesani per il sostentamento del clero.

ART. 8

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la C.E.I. provvederà, entro trenta giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca, alla nomina dei loro sostituti.

Per la sostituzione di membri designati dal clero, la C.E.I. provvederà a nominare il candidato o i candidati che hanno ottenuto all'atto della designazione il maggior numero di voti nella corrispondente area geografica.

Il mandato dei sostituti termina alla scadenza dell'intero Consiglio.

ART. 9

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta al mese, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da spedire per raccomandata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può farsi con telegramma spedito almeno 48 ore prima e contenente per sommi capi l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle sedute del Consiglio deve essere redatto verbale. I singoli consiglieri hanno diritto di chiedere che nel verbale vengano trascritti i dibattiti relativi ad uno o più punti dell'ordine del giorno. Il libro dei verbali deve essere regolarmente vidimato.

ART. 10

Compensi

Le indennità spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei Conti sono fissate dalla Presidenza della C.E.I.

ART. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'I.C.S.C.

Per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione relativi ai beni immobili di valore superiore a quello massimo stabilito ai sensi del can. 1292 l'Istituto dovrà ottenere le preventive autorizzazioni della C.E.I. e della Santa Sede.

Per quanto riguarda il rilascio di fidejussioni è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, sentito il parere del Collegio dei Revisori.

In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere l'inventario, lo stato di previsione e il bilancio consuntivo annuali;
- b) deliberare in merito a tutti i contratti e alle operazioni di ogni genere che ineriscano all'attività dell'ente;

- c) delegare, eventualmente, determinate attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto di tre o cinque Consiglieri, tra i quali il Presidente e il Vice Presidente;
- d) nominare il Direttore Generale fissandone la retribuzione;
- e) adottare il regolamento interno dell'I.C.S.C., da sottoporre all'approvazione del Presidente della C.E.I.

ART. 12

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Salve restando in ogni caso le facoltà attribuite al Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'I.C.S.C. anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere e da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva.

ART. 13

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente assumendone tutte le funzioni previste nel precedente articolo 12 nei casi di sua assenza o impedimento, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso del Presidente del Collegio dei Revisori, surrogarsi al Presidente nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione mensile del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 9, comma primo, o a quelle aventi carattere di urgenza.

ART. 14

Esercizio

L'esercizio è annuale: esso inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione dell'I.C.S.C. e termina comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo e viene trasmesso alla C.E.I. con le relazioni del Consiglio medesimo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel corso dell'esercizio, il Consiglio elabora, alla fine di ciascun semestre, una relazione sulle linee di gestione dell'ente e sulla situazione dei conti e la trasmette alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

ART. 15

Avanzi di esercizio

Eventuali eccedenze attive di bilancio potranno essere destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione ad accantonamenti in vista della copertura di oneri a carico degli esercizi futuri o per essere investite a fini incrementativi del patrimonio o, infine, per essere impiegate a fini di previdenza e assistenza.

ART. 16

Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri effettivi e tre supplenti nominati dalla C.E.I.

Due dei membri effettivi e due supplenti sono scelti dalla C.E.I. e un membro effettivo e un membro supplente sono invece designati dal clero secondo modalità stabilite dalla C.E.I. stessa. La Presidenza del Collegio spetta a quello fra i tre componenti all'uopo designato dalla C.E.I.

I membri del Collegio debbono essere esperti in economia e nel diritto civile. Almeno uno dei membri effettivi e uno di quelli supplenti dovranno essere iscritti all'albo nazionale dei revisori dei conti. Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

ART. 17

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

ART. 18

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, la C.E.I. provvederà senza indugio a nominare il successore.

Per la sostituzione eventuale dei Revisori designati dal clero, la C.E.I. nominerà nell'ordine i candidati che abbiano riportato all'atto della designazione il maggior numero di voti.

I sostituti come sopra nominati restano in carica per la parte residua del mandato dei loro predecessori.

ART. 19

Soppressione dell'Istituto

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne venisse decretata la soppressione dall'Autorità Ecclesiastica competente, il suo patrimonio e i rapporti attivi e passivi saranno trasferiti all'ente che la C.E.I. designerà, in conformità all'art. 20 delle Norme.

ART. 20

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 610/85/II

UGO Card. POLETTI

Vicario Generale di Sua Santità Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

L'art. 39 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, entrate in vigore il 3 giugno 1983 a seguito dello scambio, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, degli strumenti di ratifica dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del Protocollo del 15 novembre 1984, dispone che il Consiglio di Amministrazione dell'erigendo Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero è composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal Clero secondo modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Ritenuta l'urgenza di procedere all'erezione canonica dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero in modo che esso possa tempestivamente adottare le misure di carattere organizzativo indispensabili a porlo in grado di adempiere ai compiti demandatigli e, in particolare, a quello di garantire la puntuale erogazione dei fondi occorrenti per il sostentamento del clero italiano dal 1º gennaio 1987;

vista la lettera n. 8355 del 18 dicembre 1984 con la quale Sua Eminenza reverendissima il Cardinale Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa ha notificato che il Santo Padre concede al Presidente della C.E.I. tutte le facoltà necessarie per poter disporre quanto si richiede in vista degli adempimenti stabiliti dalle Norme citate in premessa;

decretiamo

sono approvate le « Norme per la prima designazione dei rappresentanti del Clero italiano nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero », nel testo allegato al presente decreto.

La C.E.I. emanerà in tempo utile nuove disposizioni per la designazione dei rappresentanti del Clero italiano nel Consiglio di Amministrazione dell'I.C.S.C., che varranno a partire dal prossimo rinnovo del Consiglio stesso e coinvolgeranno nella procedura elettiva i membri dei Consigli Presbiterali Diocesani.

Roma, 20 luglio 1985

UGO CARD. POLETTI



NORME PER LA PRIMA DESIGNAZIONE

— DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO ITALIANO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO I.C.S.C.

е

— DI UN MEMBRO EFFETTIVO E DI UNO SUPPLENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ISTITUTO

Per la designazione da parte del clero italiano dei tre membri del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero — I.C.S.C. —, del membro effettivo e di quello supplente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso, si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

- I. Presiede le operazioni elettorali un Vescovo designato dalla Presidenza della C.E.I., investito dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.
- II. Il Presidente sopra nominato fissa la data e l'ora della consultazione elettorale, provvede alla tempestiva convocazione degli elettori e alla costituzione del seggio.
- III. La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dalla C.E.I., che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.
- IV. Il diritto di voto compete ai delegati regionali della F.A.C.I. e ai membri della Commissione Presbiterale Italiana. Per la validità delle elezioni è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
- V. Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore deve indicare sulla scheda il nome di un candidato per ciascuna zona geografica scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera A.
- VI. Per la validità del voto per l'elezione di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore deve:

- 1) indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B (membri effettivi);
- 2) indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera C (membri supplenti).

VII. La lista elettorale distinta con la lettera A deve:

- 1) comprendere i nominativi di dodici candidati, chierici o laici, dei quali sei designati dalla F.A.C.I. e sei designati dalla Commissione Presbiterale Italiana;
- 2) portare a fianco di ciascun nominativo l'indicazione della zona territoriale rappresentata da ciascun candidato; a tal fine la F.A.C.I. e la Commissione Presbiterale Italiana, nel designare i sei candidati di propria competenza, devono sceglierne due in rappresentanza del clero delle diocesi settentrionali, due in rappresentanza del clero delle diocesi del centro e due in rappresentanza del clero delle diocesi meridionali. La rappresentatività delle diverse aree geografiche sarà individuata avendo riguardo al criterio della effettiva residenza del candidato.

Le liste elettorali distinte con le lettere B e C devono:

- 1) indicare ciascuna quattro candidati, chierici o laici, dei quali due designati dalla F.A.C.I. e due designati dalla Commissione Presbiterale Italiana rappresentanti il clero di aree geografiche diverse tra loro:
- 2) portare, a fianco di ciascun nominativo, l'indicazione dell'area geografica di appartenenza.

Tutte le liste elettorali devono essere consegnate al Segretario del seggio elettorale entro l'ora che sarà all'uopo fissata dal Presidente.

- VIII. Il Segretario, verificata la regolare formazione delle liste, le comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto con la data e l'ora di ricezione.
- IX. Il Presidente dispone che le liste siano affisse nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbussolamento dei bollettini di voto.
- X. Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.
 - Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto. Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara aperte le votazioni.

- XI. All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, è proclamato eletto un candidato per ciascuna delle tre aree geografiche, secondo la procedura seguente:
 - 1) alla fine del primo scrutinio, risulta eletto quello dei candidati di ciascuna area geografica che ha ottenuto un numero di voti rappresentante la maggioranza assoluta dei presenti;
 - 2) qualora non risultino così definiti i tre nominativi da designare, si procederà a nuova votazione fra i candidati non ancora eletti appartenenti alla o alle aree geografiche rimaste non rappresentate. E' eletto per ciascuna zona il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- XII. Parimenti, all'esito delle votazioni per la designazione dei membri effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono proclamati eletti rispettivamente i candidati delle liste B e C che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi dei votanti. Qualora, in una o in ambedue le liste predette, nessun candidato abbia ottenuto il risultato richiesto, si procede a nuova votazione fra i soli due candidati che hanno riportato, in ciascuna lista, il maggior numero di voti. E' proclamato eletto in ciascuna lista il candidato che ha conseguito il più alto numero di voti.
- XIII. Gli scrutatori annotano nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che hanno ottenuto un solo voto.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, è preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

XIV. Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione agli eletti eventualmente assenti.

Questi devono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti della corrispondente area geografica e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.

In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro effettivo e/o da parte di quello eletto quale membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono designati in sostituzione il o i candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior

- numero di voti nella rispettiva lista. A parità di voti, subentra il più anziano di età.
- XV. Il Presidente provvede quindi a presentare alla Presidenza della C.E.I. i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero italiano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione ed i nomi delle persone designate quali membro effettivo e membro supplente per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'I.C.S.C.

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

- Avvertenze circa gli Istituti Diocesani e Interdiocesani
- Decreto del card. Presidente della CEI, Ugo Poletti, di approvazione degli schemi di Statuto e delle Norme per la designazione dei rappresentanti del clero relativi agli Istituti Diocesani e Interdiocesani
- Testo dello Statuto dell'I.D.S.C.
- Norme per la designazione
 - * dei rappresentanti del clero nel Consiglio di Amministrazione degli I.D.S.C.
 - * e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti stessi
- Bozza di decreto di erezione degli I.D.S.C.

- A. Tenendo conto delle particolari situazioni esistenti in Italia, si è ritenuto opportuno elaborare tre tipi di statuto per gli istituti « diocesani »:
- 1. Lo statuto per l'istituto diocesano normale (un Vescovo, una diocesi).
- 2. Lo statuto per l'istituto interdiocesano di primo tipo: un Vescovo, più diocesi unite o « aeque principaliter » o « in persona episcopi ».
- 3. Lo statuto per l'istituto interdiocesano di secondo tipo: più vescovi, più diocesi.
- B. Secondo il dettato dell'art. 23, 1° comma delle « Norme » spetta al Vescovo diocesano emanare lo statuto dell'istituto; tale statuto, però, deve essere conforme « alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana ». I tre tipi di statuto elaborati rappresentano le « disposizioni » della C.E.I.; ciascun vescovo, perciò, li dovrà assumere come base inderogabile dello statuto che sarà da lui emanato.

Quanto detto del singolo vescovo, è stato per analogia esteso ai vescovi delle diocesi partecipanti all'istituto interdiocesano di secondo tipo.

- C. E' opportuno indicare alcuni tra i punti sui quali si potrà esercitare il diritto del Vescovo di integrare o sviluppare lo schema-base di statuto qui presentato:
- 1. La determinazione della sede dell'Istituto (art. 1).
- 2. La determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione (da cinque a nove) e del numero di questi che debbono

- essere designati dal clero su base elettiva (almeno un terzo), nonché delle modalità per la designazione di questi ultimi (art. 7).
- 3. La scelta circa la necessità o la non necessità del previo consenso del Consiglio per gli affari economici e del Collegio dei consultori per il rilascio da parte del Vescovo stesso dell'autorizzazione relativa ad atti di alienazione o assimilati, di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del can. 1292, par. 1º (art. 11, lett. b).
- 4. La decisione circa l'eventuale remunerazione da assicurare ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori (artt. 7 e 18).
- 5. L'individuazione di eventuali forme di informazione che l'istituto è tenuto a dare a tutto il clero della diocesi circa i dati essenziali del proprio funzionamento.
- 6. La decisione circa la previsione o la non previsione tra gli organi dell'istituto del Collegio dei revisori dei conti (artt. 18-20).
- D. Alcuni elementi, di per sé pertinenti, non sono stati inseriti nel testo dello statuto-base, perché già contemplati dal codice di diritto canonico in relazione agli enti in generale; nulla vieta, tuttavia, che il Vescovo decida, se lo ritiene opportuno, di inserirli nello statuto dell'istituto della propria diocesi. Ad esempio:
- 1. Il generale diritto-dovere di vigilanza da parte del Vescovo sull'amministrazione dei beni degli enti a lui soggetti (can. 1276, par. 1).
- 2. Il diritto del Vescovo di imporre agli enti a lui soggetti un « moderatum tributum » « redditibus proportionatum » (can. 1263).
- 3. La necessità di ottenere la licenza scritta dell'Ordinario perché gli amministratori dell'istituto possano iniziare liti in foro civile (can. 1288).
- 4. I requisiti che si richiedono nei membri del Consiglio di Amministrazione, in analogia a quanto disposto dal can. 492, par. 1.
- 5. Il dovere del Vescovo di sottoporre il bilancio consuntivo annuale all'esame del Consiglio per gli Affari economici, prima di dare il proprio visto di approvazione (can. 1287, par. 1).
- E. Per quanto concerne la designazione su base elettiva dei rappresentanti del clero diocesano nel Consiglio di Amministrazione del-

l'istituto, si è ritenuto, nel silenzio dell'art. 23, 2° comma delle « Norme » e in analogia con il 1° comma dello stesso, di disporre che le relative modalità siano « stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I. » (art. 7, 1° comma); si sono quindi tracciate le « Norme per la designazione dei rappresentanti del clero nel Consiglio di Amministrazione degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero (e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti stessi) », le quali prevedono, affidando al Vescovo la scelta in concreto, sia l'ipotesi di un'elezione di secondo grado (il corpo elettorale è costituito dal Consiglio presbiterale diocesano) sia l'ipotesi di un'elezione di primo grado, quando la diocesi non è di vaste proporzioni (il corpo elettorale è costituito dall'assemblea del clero).

Analogamente si è proceduto per l'istituto interdiocesano di primo tipo (cfr. Norme allegate); mentre per l'istituto interdiocesano di secondo tipo si è preferito affidare ai Vescovi delle diocesi partecipanti il compito di emanare, di concerto fra loro, le norme per l'elezione dei membri da designarsi dal clero.

F. - Si segnala che, per favorire in ogni modo la collaborazione tra le diocesi e la riduzione degli oneri complessivi, si è prevista, per il caso che più diocesi viciniori ritengano eccessiva la costituzione di un unico istituto interdiocesano ma siano disponibili a costruttiva collaborazione funzionale, una federazione di servizi, che consente a parità di efficacia amministrativa una rilevante riduzione di costi, grazie alla suddivisione fra le diocesi federate degli oneri relativi all'organizzazione dell'Ufficio.



Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 610/85/III

UGO Card. POLETTI Vicario Generale di Sua Santità Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Visto l'art. 23 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, entrate in vigore il 3 giugno 1985 a seguito dello scambio, tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, degli strumenti di ratifica dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984 e del Protocollo del 15 novembre 1984;

Visto l'art. 75 delle Norme stesse;

Ritenuto che, con lettera n. 8355 del 18 dicembre 1984, Sua Eminenza reverendissima il Cardinale Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa ha notificato che il Santo Padre concede al Presidente della C.E.I. tutte le facoltà necessarie per poter disporre quanto si richiede in vista degli adempimenti stabiliti dalle Norme citate in premessa;

decretiamo

Sono approvati:

- 1. lo schema di statuto per l'erezione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero;
- 2. lo schema di statuto per l'erezione degli Istituti Interdiocesani per il Sostentamento del Clero di diocesi unite « in persona Episcopi » o « aeque principaliter »;
- 3. lo schema di statuto per l'erezione degli Istituti Interdiocesani per il Sostentamento del Clero di diocesi rette da Vescovi distinti;
- 4. le norme per la designazione:
 - dei rappresentanti del clero nel Consiglio di Amministrazione degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero e

- di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti stessi;
- 5. le norme per la designazione:
 - dei rappresentanti del clero nel Consiglio di Amministrazione degli Istituti Interdiocesani per il Sostentamento del Clero di diocesi unite « in persona Episcopi » o « aeque principaliter » e
 - di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti stessi.

Roma, 20 luglio 1985

Ugo Card. Poletti

STATUTO

DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

DI

ART. 1

Natura e sede

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della diocesi di (qui di seguito più brevemente denominato « I.D.S.C. »), costituito dal Vescovo diocesano in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione « Norme »), è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.D.S.C. della diocesi di ha sede in

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'I.D.S.C. ha i seguenti scopi:

- a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata C.E.I.), della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio a favore della diocesi, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
- b) svolgere eventualmente, previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
- c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;
- d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità di cui all'art. 27, comma secondo delle Norme che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio.

L'I.D.S.C. può compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per la organizzazione e realizzazione delle proprie strutture.

Esso, inoltre, può svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

ART. 3

Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

- a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
- b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
- c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

ART. 4

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà designato l'ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

- a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nella diocesi;
- b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;

- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17.

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.D.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

L'I.D.S.C. è amministrato da un Consiglio composto da cinque a nove membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente e un Vice Presidente, nominati dal Vescovo diocesano. Almeno un terzo di questi sono designati dal clero diocesano su base elettiva, secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti l'Ordinario diocesano o un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

ART. 8

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo diocesano provvede entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

ART. 10

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri (e dei Revisori dei Conti).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto il verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

ART. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
- b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio dell'Istituto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente, fermo restando il disposto dell'art. 36 delle Norme; per il rilascio della autorizzazione di propria competenza relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del can. 1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo diocesano stabilire la necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori;
- c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;
- d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);
- e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'I.D.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione:
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288.

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso dell'Ordinario (oppure: del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione del Consiglio di Amministrazione alla scadenza trimestrale prevista dall'art. 10 o in caso di urgenza.

ART. 15

Esercizio

L'esercizio annuale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

- a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, con il visto del Vescovo diocesano, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;
- b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo diocesano, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.

Avanzi di esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

(ART. 18)

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, chierici o laici, di cui almeno uno, se possibile, iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo diocesano. La designazione di uno di detti membri è riservata al Consiglio Presbiterale locale (o al clero diocesano). La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dal Vescovo.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

(ART. 19)

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.

(ART. 20)

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominare il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

ART. 21

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

NORME PER LA DESIGNAZIONE

— DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (IN SEGUITO DENOMINATI I.D.S.C.)

e

(— DI UN MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI STESSI)

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero — I.D.S.C. — (e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

- I. Il diritto di voto compete ai membri del Consiglio Presbiterale Diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.
- II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano.
- III. La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale Diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.
- IV. I candidati alla designazione per le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. sono iscritti, a cura del Segretario, in una lista distinta con la lettera A; (quelli da designare quale Revisore dei conti, in una lista distinta con la lettera B).
- V. La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero dei rappresentanti da designare. (La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici).
- VI. Il Segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto.

- VII. Il Presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbussolamento dei bollettini di voto.
- VIII. Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani di età.

Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto. Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.

- IX. Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.
- (X. Per la validità del voto per l'elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, ciascun elettore dovrà: indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B. Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)
- XI. All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
- (XII. Parimenti, all'esito delle votazioni per la designazione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)
- XIII. Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto. Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, verrà preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.
- XIV. Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti.

Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziani di età.

(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età.)

XV. Il Presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero diocesano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'I.D.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso.

Adattamenti in caso di estensione del corpo elettorale

Nelle diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:

- I. Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in Assemblea da lui presieduta.
- II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.

Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale

Per la validità della nomina è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.

III. La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

* * *

BOZZA DI DECRETO DI EREZIONE DEGLI I.D.S.C.

. Vescovo della Diocesi di

Visto il can. 1274 del Codice di Diritto Canonico;

Visto l'art. 21 delle Norme approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con il Protocollo del 15 novembre 1984 e successivamente entrate in vigore il 3 giugno 1985;

Viste le disposizioni emanate della Conferenza Episcopale Italiana in merito allo Statuto-tipo degli Istituti diocesani per il Sostentamento del Clero, ai sensi dell'art. 23 comma primo delle Norme predette;

Preso atto che il Clero diocesano ha designato su base elettiva, ai sensi del citato art. 23 comma secondo delle stesse Norme, i propri rappresentanti per la nomina quali membri del Consiglio di Amministrazione dell'erigendo Istituto per il Sostentamento del Clero della nostra diocesi, nonché quello da nominare quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto medesimo;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 28 delle Norme più volte richiamate sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso i patrimoni della Mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati esistenti nella nostra diocesi;

decretiamo

- 1. E' eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della nostra diocesi I.D.S.C. con sede in
- 2. L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della nostra diocesi è retto dallo Statuto allegato che è approvato.
- 3. L'Istituto stesso dalla data odierna diviene proprietario dei beni già appartenenti agli enti ex beneficiali della nostra Diocesi.

4 Il primo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della nostra Diocesi è così composto:
Presidente
Vice Presidente
Membri
5 Il primo Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della nostra diocesi è così composto:
Presidente
Membri
6 Le cariche dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori dei Conti sono conferite per un quinquennio;
7 Ai sensi delle richiamate Norme, il presente decreto, con l'allegato Statuto, sarà trasmesso al Ministro dell'Interno per il riconoscimento civile.
Data
N.B. Come previsto nell'art. 28, comma secondo delle Norme, l'elenco dei benefici estinti può essere incluso nel presente decreto. Sembra tuttavia preferibile che tale elenco formi oggetto di un secondo decreto integrativo da emanare in un secondo tempo. Il decreto di erezione dell'Istituto deve essere trasmesso al più

presto al Ministro dell'Interno per l'emanazione del suo decreto di

riconoscimento (art. 22 delle Norme).

Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero*

- Testo dello Statuto
- Norme per la designazione
 - * dei rappresentanti del clero nel Consiglio di Amministrazione degli I.I.S.C.
 - * e di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti degli Istituti stessi



STATUTO DELL'ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART. 1

Natura e sede

L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero di (qui di seguito più brevemente denominato « I.I.S.C. » oppure « Istituto ») costituito dal Vescovo delle Diocesi di , in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione « Norme ») è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.I.S.C. delle diocesi di ha sede in

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'I.I.S.C. ha i seguenti scopi:

- a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata « C.E.I. »), della remunerazione spettante al clero che svolge servizio in favore delle diocesi partecipanti, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
- b) svolgere, eventualmente e previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (« I.C.S.C. »), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
- c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;
- d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità, di cui all'art. 27, comma secondo delle Norme, che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio;

L'I.I.S.C. può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare che immobiliare e finanziaria necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

ART. 3

Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

- a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
- b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
- c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

ART. 4

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dal Vescovo diocesano in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà (nno) designato (i) l'ente (gli enti) chiamato (i) a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nelle diocesi partecipanti;

- b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;
- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17.

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.I.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a tredici membri, chierici o laici, tra i quali un Presidente ed un Vice Presidente.

Almeno un terzo di questi sono designati su base elettiva dal clero delle diocesi partecipanti (o dai Consigli Presbiterali delle diocesi stesse) secondo modalità stabilite dal Vescovo in conformità alle disposizioni emanate dalla C.E.I.

La nomina di tutti i Consiglieri, comprese quelle del Presidente e del Vice Presidente, è riservata al Vescovo delle diocesi partecipanti.

Nella scelta dei Consiglieri il Vescovo stesso terrà conto della appropriata rappresentanza delle diocesi interessate.

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del medesimo decadono automaticamente dalla carica.

Prima di iniziare l'esercizio delle loro funzioni gli Amministratori devono prestare avanti all'Ordinario diocesano o a un suo delegato il giuramento prescritto dal can. 1283.

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 9

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Vescovo provvederà entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, il Vescovo stesso nominerà nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

ART. 10

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri (e dei Revisori dei Conti).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
- b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio dell'Istituto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente, fermo restando il disposto dell'art. 36 delle Norme; per il rilascio della autorizzazione di propria competenza relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del can. 1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo stabilire la necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori, oppure, ove sussistano più organi consultivi, di quelli della diocesi nella cui circoscrizione aveva sede l'ente beneficiale soppresso proprietario del bene;
- c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.:
- d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);
- e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

ART. 12

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

a) rappresentare l'I.I.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;

- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restando in ogni caso quanto disposto dal can. 1288;

ART, 14

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso dell'Ordinario (oppure: del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convocazione trimestrale del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 10 o a quelle aventi carattere di urgenza.

ART. 15

Esercizio

L'esercizio annuale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

- a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto del Vescovo delle diocesi partecipanti, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;
- b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativi all'esercizio precedente e, con il visto del Vescovo delle dio-

cesi partecipanti, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.

ART. 17

Avanzi di esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

(ART. 18)

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dal Vescovo delle diocesi partecipanti. La designazione di uno di detti membri è riservata ai Consigli Presbiterali (o al clero diocesano) delle diocesi partecipanti. La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dallo stesso Vescovo.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

(ART. 19)

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica. Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano.

(ART. 20)

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo diocesano provvede senza indugio a nominarne il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

ART. 21

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

NORME PER LA DESIGNAZIONE

— DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI INTERDIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO (IN SEGUITO DENOMINATI I.I.S.C.) PER LE DIOCESI UNITE IN PERSONA EPISCOPI O AEOUE PRINCIPALITER

е

(— DI UN MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI STESSI)

Per la designazione da parte del clero di coloro che lo dovranno rappresentare nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero — I.I.S.C. — (e nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso), si seguirà la procedura elettorale qui appresso indicata:

- I. Il diritto di voto compete ai membri del Consiglio Presbiterale Diocesano, che è convocato e presieduto dal Vescovo.
- II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione. Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale. Per la validità della riunione si applicano le norme all'uopo previste nello Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano.
- III. La segreteria del seggio è affidata ad un sacerdote designato dal Consiglio Presbiterale Diocesano, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.
- IV. I candidati alla designazione per le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.I.S.C. sono iscritti, a cura del Segretario, in una lista distinta con la lettera A; (quelli da designare quale Revisore dei conti, in una lista distinta con la lettera B).
- V. La lista elettorale distinta con la lettera A deve comprendere i nominativi di un congruo numero di candidati, chierici o laici, comunque superiore al numero di rappresentanti da designare.
 (La lista elettorale distinta con la lettera B deve indicare due candidati, chierici o laici).
- VI. Il Segretario, verificata la regolare formazione della (e) lista (e), la (e) comunica al Presidente dopo avervi apposto il proprio visto.

- VII. Il Presidente dispone che la (e) lista (e) sia (no) affissa (e) nei locali del seggio in prossimità dell'urna predisposta per l'imbussolamento dei bollettini di voto.
- VIII. Lo scrutinio dei voti è affidato ai due presbiteri elettori più giovani Il Presidente ne sollecita l'individuazione e la presentazione alla

Segreteria del seggio prima di dare inizio alle operazioni di voto. Registrati i nomi degli scrutatori, il Presidente dichiara terminate le operazioni per la costituzione del seggio e dà inizio a quelle per la raccolta dei bollettini di voto.

- Per esprimere un voto valido per l'elezione dei membri da desi-IX. gnare per il Consiglio di Amministrazione, ciascun elettore dovrà indicare sulla scheda, distinta con la lettera A, un numero di nominativi uguale a quello dei designandi meno uno; quelli eventualmente aggiunti si avranno per non scritti.
- Per la validità del voto per l'elezione di un membro del Collegio (X. dei Revisori dei Conti, ciascun elettore dovrà: indicare sulla scheda il nome di un solo candidato, scelto fra i nominativi compresi nella lista elettorale distinta con la lettera B. Qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.)
- All'esito delle votazioni per i membri da designare per il Consiglio di Amministrazione, saranno proclamati eletti, nell'ordine, i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
- (XII. Parimenti, all'esito delle votazioni per la designazione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti, sarà proclamato eletto il candidato della lista B che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.)
- XIII. Gli scrutatori dovranno annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto. Il verbale, sottoscritto dal Presidente del Seggio, dal Segretario e dagli Scrutatori, verrà preso in custodia dal Presidente per essere poi da lui consegnato al Vescovo diocesano.
- XIV. Il Presidente, dopo la proclamazione dei risultati, provvede a che sia data immediata comunicazione dell'avvenuta elezione ai candidati eventualmente assenti. Questi debbono accettare l'elezione entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta da parte loro, decorso il predetto termine, l'elezione si dà per non accettata.

In caso di mancata accettazione da parte di uno degli eletti per la designazione nel Consiglio di Amministrazione, a lui subentra il primo dei candidati non eletti e, nel caso in cui i primi dei candidati non eletti avessero riportato uguale numero di voti, il più anziano di età.

(In caso di mancata accettazione da parte del candidato eletto quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti, è designato in sostituzione il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, subentra il più anziano di età.)

XV. Il Presidente provvede quindi a presentare al Vescovo diocesano i nominativi dei tre eletti quali persone designate dal Clero diocesano per la nomina nel Consiglio di Amministrazione dell'I.I.S.C. e il nome della persona designata per la nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso.

Adattamenti in caso di esistenza di più Consigli Presbiterali

Nel caso in cui in ciascuna delle Diocesi unite esistesse un proprio Consiglio Presbiterale, il Vescovo adatti opportunamente le norme alla specifica situazione.

Adattamenti in caso di estensione del corpo elettorale

Nelle diocesi nelle quali i sacerdoti incardinati non superano il numero di centocinquanta, qualora il Vescovo ritenga preferibile estendere il corpo elettorale a tutto il clero che presta servizio in favore della diocesi, nelle presenti norme basterà sostituire al testo degli articoli I, II e III il testo seguente:


- I. Il diritto di voto compete ai sacerdoti che svolgono servizio a favore della diocesi, che saranno convocati dal Vescovo diocesano in Assemblea da lui presieduta.
- II. Il Vescovo nomina il sacerdote che presiede le operazioni elettorali e lo investe dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione.
 - Il Presidente così nominato procede alla costituzione del seggio elettorale.
 - Per la validità della nomina è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto.
- III. La segreteria del seggio è affidata a un sacerdote designato dal Vescovo, che sovrintende alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.



Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero*

- Testo dello Statuto
- Suggerimenti per la redazione dell'art. 7
- Bozza di decreto di erezione dell'I.I.S.C.
- Suggerimenti per eventuali federazioni di servizi comuni a più Istituti Diocesani

^{*} Schema per gli Istituti da costituire mediante accordo tra più Vescovi di diocesi non unite.



STATUTO DELL'ISTITUTO INTERDIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

ART. 1

Natura e sede

L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle diocesi di (qui di seguito più brevemente denominato « I.I.S.C. » oppure « Istituto ») costituito congiuntamente dai Vescovi delle Diocesi di , in attuazione dell'art. 21 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici, approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano con Protocollo del 15 novembre 1984 (qui di seguito richiamate con la dizione « Norme ») è persona giuridica canonica pubblica.

L'I.I.S.C. delle Diocesi di ha sede in

ART. 2

Fini e attività dell'ente

L'I.I.S.C. ha i seguenti scopi:

- a) provvedere, ove occorra, all'integrazione, fino al livello fissato dalla Conferenza Episcopale Italiana (di seguito più brevemente denominata « C.E.I. »), della remunerazione spettante al clero, che svolge servizio in favore delle diocesi partecipanti, per il suo congruo e dignitoso sostentamento;
- b) svolgere eventualmente, previe intese con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (« I.C.S.C. »), funzioni assistenziali e previdenziali integrative e autonome per il clero;
- c) intrattenere gli opportuni contatti con le Amministrazioni civili locali, nell'ambito delle proprie competenze;
- d) provvedere ad iscrivere nel proprio stato di previsione annuale un capitolo di spesa onde far fronte alle necessità, di cui all'art. 27,

comma secondo delle Norme, che si dovessero manifestare nel corso dell'esercizio.

L'I.I.S.C. può compiere tutti gli atti di natura tanto mobiliare che immobiliare e finanziaria necessari o utili tanto per la migliore realizzazione dei fini istituzionali quanto per l'organizzazione e la realizzazione delle proprie strutture.

Esso può inoltre svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate da regolamenti emanati dalla C.E.I. o che gli fossero proposte dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nel quadro dei suoi fini istituzionali.

ART. 3

Rapporti con l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero

L'Istituto intrattiene rapporti di collaborazione con l'I.C.S.C. nel quadro di organica connessione stabilita dalle Norme, per attuare secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del Clero italiano.

In particolare:

- a) favorisce lo scambio di dati e di informazioni utili al miglior funzionamento del sistema;
- b) segnala esperienze ed offre suggerimenti che possono arricchire lo studio e gli indirizzi comuni in vista della razionalizzazione della gestione del patrimonio degli Istituti ai fini della sua valorizzazione;
- c) si avvale, secondo l'opportunità, dell'assistenza dell'I.C.S.C. per i propri compiti di gestione.

ART. 4

Durata

L'Istituto è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dalla Santa Sede, o dai Vescovi diocesani in conformità all'art. 22, comma terzo delle Norme, nel decreto di soppressione verrà (nno) designato (i) l'ente (gli enti) chiamato (i) a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi, ferma restando la destinazione del suo patrimonio al sostentamento del clero.

ART. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni appartenenti ai benefici ecclesiastici già esistenti nelle diocesi partecipanti;

- b) da eventuali donazioni e lasciti di beni immobili;
- c) dalle liberalità di cui all'art. 32, comma primo, delle Norme;
- d) dai beni ad esso devoluti a norma del can. 1303, paragrafo secondo;
- e) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità e destinati a patrimonio stabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, osservato il disposto dell'art. 17.

Mezzi di funzionamento

Per il raggiungimento dei propri fini l'I.I.S.C. si avvale:

- a) dei redditi del proprio patrimonio;
- b) delle eventuali integrazioni ricevute dall'I.C.S.C.;
- c) di ogni altra entrata.

ART. 7

Consiglio di Amministrazione

(Per la redazione del testo vedere suggerimenti in allegato)

ART. 8

Incompatibilità

La qualità di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è incompatibile con quella di Amministratore di altri Istituti per il sostentamento del clero.

ART. 9

Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i Vescovi diocesani provvederanno entro quindici giorni dalla notizia dell'evento o dal provvedimento di revoca a nominarne i sostituti. Qualora si tratti di sostituire membri designati dal clero, i Vescovi stessi nomineranno nell'ordine i candidati che all'atto della designazione hanno riportato il maggior numero di voti.

I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione e possono essere confermati alle successive scadenze.

Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile. In ogni caso il Consiglio deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta con avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i Consiglieri (e ai Revisori dei Conti).

Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza il rispetto del preavviso di cui sopra e per le vie brevi, dandosi atto nel verbale di seduta delle ragioni dell'urgenza. Sono comunque valide le adunanze del Consiglio nelle quali sia presente la totalità dei suoi Membri (e dei Revisori dei Conti).

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto verbale, che sarà trascritto a cura del segretario di seduta in un libro dei verbali regolarmente vidimato.

ART. 11

Poteri del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto. Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione:

- a) redigere l'inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;
- b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività istituzionali. Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell'integrità del patrimonio dell'Istituto, previsti dai canoni 1291, 1292 e 1295 del Codice di Diritto Canonico, dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dei Vescovi delle diocesi partecipanti e, occorrendo, della Santa Sede, fermo restando il disposto dell'art. 36 delle Norme; per il rilascio dell'autorizzazione relativa ad atti di valore compreso tra la somma massima e quella minima fissata ai sensi del canone 1292, paragrafo primo, è in facoltà del Vescovo della diocesi, nella cui circoscrizione aveva sede l'ente beneficiale soppresso proprietario del bene, stabilire la necessità del previo consenso del Consiglio per gli Affari Economici e del Collegio dei Consultori;

- c) compilare e, ove occorra, modificare i regolamenti interni per il funzionamento dei servizi, osservate le prescrizioni stabilite in proposito dalla C.E.I.;
- d) delegare all'occorrenza i propri poteri a uno o più componenti del Consiglio, fissando i limiti delle deleghe e la remunerazione spettante al (o ai) delegato (i);
- e) nominare, ove lo ritenga opportuno, il direttore dell'Istituto stabilendone la retribuzione.

Responsabilità

I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso l'Istituto dell'esecuzione del loro mandato.

ART. 13

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Presidente:

- a) rappresentare l'I.I.S.C., anche di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
- b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione:
- c) provvedere in caso di urgenza circa le azioni da promuovere o da sostenere in qualsiasi sede giurisdizionale e in qualsiasi stato e grado di giudizio, nonché promuovere provvedimenti di natura conservativa o esecutiva, fermo restanto in ogni caso quanto disposto dal canone 1288.

ART. 14

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Vice Presidente:

- a) sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni previste nel precedente art. 13, nei casi di assenza o di impedimento di lui, dal medesimo dichiarati con lettera inviata al Consiglio, salvo il caso di sua incapacità;
- b) con il consenso del Vescovo della diocesi ove ha sede l'Istituto (oppure: del Presidente del Collegio dei Revisori), surrogarsi al Presidente, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non provveda alla convoca-

zione trimestrale del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 10 o a quelle aventi caratteri di urgenza.

ART. 15

Esercizio

L'esercizio annuale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia a decorrere dal giorno dell'erezione dell'Istituto e si chiude comunque al 31 dicembre dell'anno stesso.

ART. 16

Stato di previsione e consuntivo

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla C.E.I.:

- a) entro il 15 settembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese, ottenuto il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, all'I.C.S.C. per l'approvazione di competenza; tale approvazione costituisce il presupposto per l'erogazione da parte dello stesso I.C.S.C. dell'integrazione eventualmente richiesta;
- b) entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione compila ed approva il bilancio consuntivo e la relazione relativa all'esercizio precedente e, con il visto dei Vescovi delle diocesi partecipanti, li trasmette non oltre il 15 aprile allo stesso Istituto Centrale per la definitiva approvazione; tale approvazione costituisce il presupposto per l'effettuazione degli eventuali conguagli e la condizione per eventuali future integrazioni.

ART. 17

Avanzi di esercizio

L'eventuale eccedenza attiva di bilancio, previo versamento all'Istituto Centrale della quota stabilita dalla C.E.I., potrà essere destinata con delibera del Consiglio di Amministrazione a copertura degli oneri relativi al sostentamento del clero dell'esercizio seguente, oppure essere investita, previa autorizzazione dell'Istituto Centrale, a fini incrementativi del patrimonio.

Collegio dei Revisori dei Conti

La vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle del regolamento nell'amministrazione dell'Istituto, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libro contabili, è di spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti.

Questo organo si compone di tre membri, di cui almeno uno iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, nominati dai Vescovi diocesani. La designazione di uno di detti membri è riservata ai Consigli Presbiterali (o al clero diocesano) delle diocesi partecipanti. La presidenza del Collegio spetta al membro all'uopo designato dagli stessi Vescovi.

Il loro mandato ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

ART. 19

Obblighi del Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione scritta del suo Presidente, almeno una volta al trimestre per l'effettuazione della sorveglianza demandatagli.

I Revisori dei Conti sono invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

L'ingiustificata assenza a tre adunanze successive del Consiglio di Amministrazione o quella a tre successive riunioni trimestrali del Collegio comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 marzo di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti.

ART. 20

Vacanza di seggi nel Collegio dei Revisori

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all'esercizio delle funzioni di un componente del Collegio, il Vescovo che lo aveva nominato provvede senza indugio a nominarne il successore, il quale resta in carica per la residua parte del mandato del predecessore.

Rinvio a norme generali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di diritto canonico e a quelle di diritto civile in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

* * *

Allegato

SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DELL'ARTICOLO 7

AVVERTENZA:

I Vescovi delle diocesi partecipanti dovranno determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione ed emanare, di concerto fra loro, le norme per la elezione dei membri da designarsi dal clero.

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO:

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto:

da un numero di membri, chierici o laici, designati dai Vescovi delle diocesi partecipanti, che sarà determinato di comune accordo tra i Vescovi stessi tenendo conto che tutte le diocesi siano propriamente rappresentate, che il numero dei consiglieri non sia superiore a quindici e che almeno un terzo dei membri sia designato dal clero delle diocesi partecipanti sulla base di procedure elettorali stabilite di comune accordo tra i Vescovi stessi.

Tutti i membri così designati saranno nominati, con decreto congiunto, dai Vescovi delle diocesi partecipanti.

In ogni modo il testo dell'articolo dovrà terminare con i due seguenti commi:

Gli Amministratori durano in carica cinque anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato essi non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi. Gli Amministratori che manchino di assistere, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica.

* * *

BOZZA DI DECRETO DI EREZIONE DI UN ISTITUTO INTERDIOCESANO COSTITUITO IN BASE AD ACCORDO INTERVENUTO FRA I VESCOVI DELLE DIOCESI PARTECIPANTI

			Vescovo	della	Diocesi	di		•	
			Vescovo	della	Diocesi	di			
			Vescovo	della	Diocesi	di			

Visto l'art. 21 delle Norme approvate dalla Santa Sede e dal Governo Italiano il 15 novembre 1984 ed entrate in vigore il 3 giugno 1985;

In conformità all'indirizzo dato dalla Santa Sede affinché, nello spirito di perequazione e di partecipazione che ha dettato le nuove norme, siano costituiti Istituti per il Sostentamento del Clero a carattere interdiocesano fra le Diocesi di minore estensione, oltre che in quelle unite « in persona episcopi » o « aeque principaliter »;

Essendo intervenuti precisi e specifici accordi tra noi per la erezione congiunta di un unico Istituto per il Sostentamento del Clero delle nostre Diocesi;

Viste le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana contenute nello Statuto tipo degli Istituti interdiocesani per il Sostentamento del Clero;

Preso atto che il Clero delle nostre Diocesi ha designato su base elettiva i propri rappresentanti per la nomina quali Consiglieri di Amministrazione dell'erigendo Istituto nonché il membro di sua fiducia da nominare quale componente del relativo Collegio dei Revisori dei Conti;

decretiamo

- 1. E' eretto in persona giuridica canonica pubblica l'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di L'Istituto ha sede in
- 2. L'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle nostre Diocesi è retto dallo Statuto allegato che è approvato.
- 3. L'Istituto medesimo dalla data odierna diviene proprietario dei beni già appartenenti agli enti ex beneficiali delle nostre diocesi.

 4 Il primo Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo è così composto: Presidente Vice Presidente Membri
 5 Il primo Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituto stesso è così composto: Presidente Membri
6 Le cariche dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori dei Conti sono conferite per un quinquennio.
7 Ai sensi dell'art. 22 delle Norme citate, il presente decreto, con l'allegato Statuto, sarà trasmesso al Ministro dell'Interno per il riconoscimento civile.
Data
N.B. Come previsto nell'art. 28 comma secondo delle Norme, l'elenco dei benefici estinti in ciascuna diocesi può essere incluso nel presente decreto

sente decreto.

Sembra tuttavia preferibile che ciascun Vescovo diocesano proceda

alla compilazione dell'elenco dei benefici estinti nella propria diocesi con separato decreto integrativo da emanare in un secondo tempo.

Il decreto di erezione dell'Istituto deve essere trasmesso al più presto al Ministro dell'Interno per l'emanazione del suo decreto di riconoscimento (art. 22 delle Norme).

SUGGERIMENTI PER EVENTUALI FEDERAZIONI DI SERVIZI COMUNI A PIU' ISTITUTI DIOCESANI

Nel caso in cui più Diocesi desiderino erigere ciascuna un proprio Istituto per il Sostentamento del Clero e, d'altra parte, trovino gravoso il relativo costo, si potrà:

- a) procedere all'erezione dei singoli istituti diocesani p.s.c.;
- b) stipulare opportune intese con Diocesi limitrofe per affidare il disbrigo delle pratiche di ciascun Istituto ad un unico « ufficio », appositamente organizzato in comune, dotato di personale veramente qualificato, che provvederà alla « esecuzione » delle decisioni prese autonomamente dai singoli Consigli di Amministrazione delle diocesi così consorziate (federate);
- c) stabilire opportunamente che l'unica struttura amministrativa comune tenga separate le scritture contabili per le gestioni del patrimonio di ciascuno degli enti federati e mantenga al riguardo un rigoroso riserbo.

A tal fine le essenziali regole di funzionamento sono descritte nell'articolato che segue:

ART. 1

Due o più Istituti diocesani p.s.c. possono accordarsi per affidare la esecuzione dei loro compiti istituzionali ad un'unica struttura amministrativa, conservando la piena autonomia patrimoniale e l'intera libertà di decisione per quanto riguarda il sostentamento del proprio clero e la gestione dei beni di loro proprietà.

ART. 2

L'unica struttura amministrativa unificata avrà la sua sede nei locali di una delle Curie partecipanti e sarà diretta da un esperto scelto di comune accordo tra gli Istituti partecipanti.

Il personale dipendente sarà assunto dal direttore come sopra nominato ed il relativo rapporto di impiego sarà posto in essere con uno degli Istituti federati.

ART. 3

I costi per la sede e quelli operativi dell'unica struttura amministrativa graveranno su ciascuno degli Istituti partecipanti in ragione del numero dei presbiteri cui ogni Istituto ha l'onere di assicurare il sostentamento ed indipendentemente dalla consistenza patrimoniale di ciascun ente.

ART. 4

L'unica struttura amministrativa provvederà al disbrigo di tutti i compiti esecutivi affidatigli da ciascuno dei Consigli di Amministrazione degli Istituti partecipanti.

Essa dovrà mantenere separate le gestioni relative al sostentamento del clero e ai beni patrimoniali di ciascuno degli enti associati, provvedendo in particolare a separate registrazioni contabili, a distinti stati di previsione annuali e ad autonomi consuntivi alla fine di ciascun esercizio.

L'unica struttura amministrativa dovrà osservare il più stretto riserbo sulle operazioni di pertinenza di ciascuno degli enti partecipanti nei confronti degli altri e dei terzi.

ART, 5

La sorveglianza della corretta esecuzione dei compiti affidati all'unica struttura amministrativa è demandata, per quanto attiene alle operazioni di competenza, a ciascun Istituto, attraverso gli organi relativi.

ART. 6

In caso di contestazioni fra gli Istituti partecipanti circa i reciproci diritti di ricorso ai servizi dell'unica struttura amministrativa, il direttore ne informerà i Vescovi interessati i quali ricercheranno le opportune vie di composizione.